



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA IN DATA 17/12/2015**

**N. 150**

### **OGGETTO :**

**Organizzazione "I° Torneo Città di Santena" 16-30 gennaio 2016 ed erogazione contributo economico all'Associazione Gruppo Sportivo San Luigi Santena.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette**, del mese di **dicembre**, alle ore **20** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Assessore Anziano	X	
<b>ROMANO Paolo</b>	Assessore	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Assessore	X	
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Assessore	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Organizzazione "I° Torneo Città di Santena" 16-30 gennaio 2016 ed erogazione contributo economico all'Associazione Gruppo Sportivo San Luigi Santena.**

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Esaminata l'istanza trasmessa dall'Associazione Gruppo Polisportivo San Luigi Santena, con cui si chiede un contributo economico finalizzato allo svolgimento delle attività sportive ordinarie per l'anno 2015.

Considerata positiva da parte dell'Amministrazione Comunale- assessorato allo Sport- la proposta di avviare il "I° Torneo Città di Santena" di calcio categoria piccoli amici che si svolgerà tra il 16 e il 30 gennaio 2016 presso il Palazzetto dello Sport Andrea Pininfarina e la palestra dell'Istituto Comprensivo – plesso Falcone di Via Tetti Agostino.

Preso atto che il torneo è organizzato dal "Gruppo Polisportivo San Luigi Santena" - settore calcio e dall'Asd "Santena 2014" per promuovere l'attività giovanile calcistica e coinvolgerà circa 120 bambini della Città di Santena e della provincia di Torino.

Il contributo che si ritiene necessario stanziare per la realizzazione del torneo è finalizzato alle spese organizzative, all'acquisto di una coppia di porte da calcio a "5" che verranno di seguito utilizzate dall'associazione S. Luigi per lo svolgimento degli allenamenti e le competizioni sportive.

Rilevato che l'Associazione è iscritta all'Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena, opera al fine di sostenere e promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e garantire la diffusione dello sport;

Ritenuto opportuno: erogare per l'anno 2015 un contributo economico all'Associazione S. Luigi che si occupa di disciplina calcistica e di pallavolo per una somma di € 1.000,00 da imputare al cap. 2085 del PEG. 2015 considerato che l'Associazione che risulta in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni (RG/008 Ed.2 Rev.2);

Considerato inoltre necessario sostenere lo svolgimento del "I° torneo Città di Santena" mediante l'erogazione di un contributo di € 1.113,00 da imputare al cap. 1831 del PEG. 2015;

Richiamato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione che stabilisce i criteri di valutazione e determinazione della ricaduta sociale intesa come vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito delle attività;

Evidenziato che:

- il programma di attività dell'Associazione Gruppo Polisportivo San Luigi Santena per l'anno 2015 prevede l'organizzazione di attività sportive settore calcio e settore pallavolo rivolte ai bambini, ragazzi e adulti ;
- riveste carattere sociale coinvolgendo le forze giovanili all'attività sportiva,
- soddisfa l'esigenza di crescita e di sviluppo dello sport oltre che di coesione tra i giovani della nostra città,
- favorisce momenti di aggregazione giovanile.

L'attività svolta dal sodalizio è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR .

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*

- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.
- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);
- Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
- *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

- *Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*
- *Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*
- *In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.*
- *Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale

### **DELIBERI**

1. Di autorizzare, sulla base delle motivazioni in premessa, a favore dell'Associazione “Gruppo Polisportivo San Luigi Santena” i seguenti contributi economici relativi al PEG 2015:
  - €. 1.000,00 cap. 2085 contributo ordinario da erogare per l'anno 2015.
  - €. 1.113,00 cap. 1831 il contributo per il sostegno alla realizzazione del “I° torneo Città di Santena”.
2. Il beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia.
3. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
4. I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

5. L'Associazione Gruppo Polisportivo San Luigi Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .
6. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile Servizio al Cittadino e alle Imprese.
7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,  
Sportive e di Innovazione Tecnologica  
Paolo Romano  
*f.to Paolo Romano*

IL REDATTORE

L'Istruttore Amm.vo  
Marilena Fabaro  
*f.to Marilena Fabaro*

VISTO:

Il Segretario Generale  
Dott. Giovanni Di Rosario  
*f.to Giovanni Di Rosario*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali\_: *f.to Guglielmo Lo Presti*

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE-----**

p. Il Responsabile dei Servizi Finanziari :P *2015/501-P2015/502 f.to Guglielmo Lo Presti-----*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

**IL SINDACO:**

**f.to Ugo Baldi**  
*(Ugo Baldi)*

**L'ASSESSORE ANZIANO:**

**f.to Roberto Ghio**  
*(Roberto Ghio)*

**IL SEGRETARIO GENERALE:**

**f.to Giovanni Di Rosario**  
*(Dott. Giovanni Di Rosario)*

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 21/12/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**(Catia Campaci)**

---